

**Tribunale di Cassino, Sent. del 17/01/2008**

*omissis*

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 4 agosto 2003 B.A. e P.M. hanno convenuto in giudizio l'A. così dando inizio al giudizio di merito in esito al procedimento cautelare che, proposto "ante causarti" con ricorso depositato il 30 maggio 2003, era stato definito con ordinanza del 14 luglio 2003 che, a sua volta, aveva posto ordine all'odierna convenuta di non "assegnare i ricorrenti - di regola e salvo le emergenze di cui in motivazione - a turni di pronta disponibilità, in violazione dell'art. 19 del CCNL".

Svolgendo le conclusioni in epigrafe trascritte hanno dedotto i ricorrenti: 1) di lavorare alle dipendenze della convenuta quali dirigenti medici addetti a reparto ospedaliero (...); 2) che, a seguito di rituali ordini di servizio del Direttore Sanitario, da diverso tempo (almeno dal gennaio 2003) erano stati costretti a sostenere turni di pronta disponibilità (senza, peraltro, essere esentati dai servizi di guardia medica interdivisionale) in misura (per 20 turni mensili) di gran lunga eccedente i limiti fissati dal CCNL (in ragione di 10 turni mensili); 3) che da una siffatta organizzazione del lavoro era, perciò, conseguita l'impossibilità per un verso di usufruire dei giorni di riposo (residuando la possibilità di destinare alla famiglia soltanto un fine settimana al mese) e, per il restante, di pianificare lo stesso godimento delle ferie maturate.

L'A non si è costituita in giudizio così rimanendo contumace.

Sospeso il processo, e riassunto (a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione), senza attività istruttoria, sulla documentazione prodotta (anche per acquisizione ex officio iudicis), la causa è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 17 gennaio 2008.

**Motivi della decisione**

Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.

Premette il Giudice che, com'è noto, il servizio di c.d. pronta disponibilità (integrativa o sostitutiva di altri servizi di guardia; cfr. già gli artt. 25 del d.p.r. 348/1983 e 82 del d.p.r. 270/1987, gli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996, l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000), - ".. caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito .. ", - è specificamente correlato ".. ai soli periodi notturni e festivi ed ha ordinaria durata di dodici ore; l'inserimento in turno di pronta disponibilità non equivalendo ("ex se") a prestazione effettiva di lavoro (per l'eventualità che connota l'attivazione del servizio) ma, ciò non di meno, una siffatta organizzazione del lavoro importa (se giustappunto il servizio attivato da una "chiamata") l'obbligo del dirigente di raggiungere il prestabilito posto di lavoro, - qualunque sia l'orario della chiamata (quindi anche in ore notturne), - nonché un'estensione temporale della prestazione secondo le necessità determinate dalla situazione di emergenza (eventualità questa che allora con sé implica la non predeterminabilità dell'impegno lavorativo in orario notturno ed in giornate festive).

Deve quindi considerarsi che, ai sensi dell'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, cit., il servizio di pronta disponibilità (che, di regola, non può essere previsto per ciascun dirigente per "più di dieci pronte disponibilità nel mese") da diritto ad una indennità per ogni dodici ore ("Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore -



l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%") e, come premesso, "In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.

Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale."

Orbene, secondo le allegazioni poste a fondamento del ricorso, e come sopra premesso, gli stessi ricorrenti non contestano di aver ricevuto il trattamento economico spettante per la pronta disponibilità né, per vero, deducono (al di là della circostanza relativa al loro "mero" inserimento in turni di pronta disponibilità) quando (e come) la pronta disponibilità sia stata attivata (con la chiamata in servizio); così che nelle allegazioni in discorso del tutto difetta ogni riferimento e alle cennate chiamate in servizio e allo stesso godimento di recuperi di orario (previsti per l'eventualità della chiamata ed in alternativa al trattamento economico del lavoro straordinario) ovvero di riposi compensativi (che, come detto, competono in caso di pronta disponibilità in coincidenza del giorno festivo).

In buona sostanza, perciò, la causa petendi dei danni reclamati interamente si risolve (nella fattispecie) con il dato (del tutto estrinseco e formale) che viene fatto coincidere con i turni di pronta disponibilità (e, ovviamente, con l'inclusione in detti turni) quando, come detto, l'istituto in discorso né comporta attualità di prestazione lavorativa (che rimane del tutto eventuale e subordinata ad una chiamata del datore di lavoro) né esclude (in caso di chiamata e, comunque, di pronta disponibilità prevista per giorno festivo) situazioni giuridiche soggettive volte a "compensare" il disagio che, comunque, consegue dalla pronta disponibilità stessa (alla quale, come detto, si correla l'obbligo di "... immediata reperibilità del dirigente e ... di raggiungere il presidio nel tempo stabilito ..", "id est" un'indubbia compressione degli spazi di autonoma gestione, e determinabilità, del tempo libero che il lavoratore deve, di necessità, raccordare, nelle concrete modalità di godimento, all'eventualità della chiamata in servizio); situazioni giuridiche soggettive, quelle in discorso, che, - identificandosi con i richiamati istituti del recupero orario (in alternativa alla retribuzione del lavoro straordinario) e, quanto alle giornate festive, del giorno di riposo compensativo (senza riduzione del debito orario settimanale) che al lavoratore compete indipendentemente dalle prestazioni lavorative (e quale effetto del mero inserimento in turno di pronta disponibilità in coincidenza delle giornate in discorso), - risultano peraltro correlate proprio a compensare il lavoratore del cennato disagio e che, pertanto, escludono l'applicazione dei comuni principi risarcitori in tema di responsabilità civile (da inadempimento contrattuale) che potrà (al più) residuare dalla violazione (nella specie, giustappunto, nemmeno dedotta) della specifica normativa contrattuale collettiva.

Considera, ancora, il giudice come nell'articolare le proprie richieste risarcitorie i ricorrenti (al di là di un del tutto generico richiamo alla possibilità di "dedicare alla famiglia soltanto un fine settimana al mese" e di usufruire delle ferie) alcuna allegazione abbiano svolto (altroché sulle concrete modalità di articolazione della pronta disponibilità con riferimento, in specie, alle chiamate ricevute ed agli stessi contesti organizzativi destinati a ricevere le prestazioni in pronta disponibilità, - e dunque ai connotati usuali, e ricorrenti, del servizio di pronta disponibilità a riguardo, anche, delle dimensioni organizzative e delle necessità operative dei presidi sanitari supportati dal detto servizio, - anche) a riguardo dei dati fattuali (e degli elementi costitutivi) dei pregiudizi (in tesi) conseguiti dalla pronta disponibilità "passiva" loro imposta (concrete modalità di compromissione del tempo libero, destinato al riposo ed allo svolgimento di tutte quelle attività che costituiscono esplicazione della persona umana nei diversi ambiti, sociali e familiari, di riferimento); laddove è, per converso, evidente che (sia pur con la possibilità di ricorrere al procedimento presuntivo che, peraltro,



necessita proprio di specifiche allegazioni destinate a fornire il supporto della dimostrazione del fatto ignoto attraverso l'usuale procedimento inferenziale secondo regole di comune esperienza) alcuna presunzione di danno può correlarsi al mero inadempimento contrattuale (ovvero alla violazione di situazioni giuridiche soggettive, a contenuto pur non strettamente patrimoniale, coinvolte nell'esecuzione di un rapporto di lavoro) pena, altrimenti, l'elusione (quella che, altrimenti, è stata definita la "deriva risarcitoria") del complesso delle regole, e dei principi, che governano la responsabilità civile e la sua (ineludibile) funzione di riparazione del danno per i soli (e nei limiti dei) pregiudizi effettivamente subiti (secondo un'opzione dogmatica che la stessa giurisprudenza di legittimità mostra sempre più di condividere; cfr., con riferimento alla fattispecie del c.d. demansionamento, Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572, e, per la violazione del diritto al riposo settimanale, Cass. 3 luglio 2001 n. 9009, cui adde Cass. 3 aprile 2003 n. 5207, Cass. 5 novembre 2003 n. 16626).

Rimanendo evidente che alla pronuncia di merito compete la verifica della sussistenza del diritto soggettivo per il quale sia stata (così come nella specie) già accordata tutela cautelare (e anticipatoria), - non anche una qualche statuizione di conferma o revoca del provvedimento cautelare emesso (che perde di efficacia "se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso"; art. 669 - novies c.p.c.), - rileva, da ultimo, il giudice che non ricorrono i presupposti per una pronuncia sulle spese in difetto di costituzione di parte convenuta (che, pertanto, non ha così svolto attività difensiva).

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da B.A. e P.M. nei confronti di A., così provvede:

1. dichiara la contumacia dell'A.;
2. rigetta le proposte domande e, per l'effetto, dichiara inefficace l'ordinanza cautelare emessa tra le parti il 14 luglio 2003;
3. nulla per le spese.

Così deciso in Cassino il 17 gennaio 2008.

Depositata in Cancelleria in data 17 gennaio 2008.